



CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
CORSO DI LAUREA IN DESIGN
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DESIGN

Il giorno 27 giugno 2025 il Consiglio del Corso di Studi delibera, tramite consultazione telematica, l'approvazione dei Regolamenti Didattici di Corso di Studio per la Laurea in Design e la Laurea Magistrale in Interaction & Experience Design allegati al presente verbale.

Il Consiglio del Corso di Studi prende atto e approva.

Direttore del Corso di Laurea

Prof. Riccardo Varini

Verbalizzante

Prof. Massimo Brignoni

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Articolo 1 - Finalità

1. Il Corso di Studio in Design afferisce alla classe L-4 (Disegno industriale) ed è compreso nel Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design.
2. Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Studio in Design.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 – Generalità

1. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento DESID e pubblicato sul portale di Ateneo. Lo studente ha diritto ad avere garantiti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi per tre anni accademici. Nel caso di cambio di un insegnamento, lo studente ha il diritto di frequentare il nuovo insegnamento senza modifica del suo piano di studi.
2. La laurea in Design è conseguita al termine del corso di studio. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Articolo 3 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Design è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Design, composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Direttore del Corso, che è nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di Studio stesso.
2. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i compiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 4 – Organizzazione della didattica

1. I piani di studio sono formulati avendo come riferimento i Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale.
3. Il piano di studio del corso di laurea prevede l'acquisizione di 180 CFU.
Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente al Dipartimento di riferimento il programma delle attività formative relative al Corso, in applicazione di quanto previsto dal Manifesto degli studi delle varie coorti, approvando la relativa Scheda SUA secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di Dipartimento e dalle relative linee guida, tenendo conto che il Dipartimento può decidere di non attivare insegnamenti opzionali per i quali non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
4. I termini, scadenze e modalità di pubblicizzazione delle attività didattiche, i termini e le modalità relative alle iscrizioni, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i

periodi di svolgimento degli esami o valutazione finale di profitto, le sessioni relative alle prove finali sono disciplinate nel Regolamento Didattico.

Articolo 5 – Immatricolazioni e test di ingresso

1. Per essere ammesso al Corso di Studio è richiesto un diploma di scuola superiore, oppure titoli esteri riconosciuti validi ai fini dei programmi d'Istruzione Superiore, sulla base dei principi della Convenzione di Lisbona.
2. La prova di ammissione consiste in:
 - Una prova grafica di concettualizzazione a mezzo di disegno della durata di 90 minuti.
 - Un colloquio motivazionale volto a verificare le competenze, l'interesse e l'attitudine del candidato alle tematiche del design. I colloqui si svolgono a seguito della prova grafica, secondo il calendario pubblicato sul sito web dell'Università e aggiornato sulla base dei candidati effettivamente presenti.

A supporto della prova grafica e del colloquio motivazionale si suggerisce la lettura di almeno uno tra alcuni testi proposti.

3. Durante la prova grafica non è ammesso ai candidati comunicare tra di loro, o mettersi in comunicazione con altri, salvo che con i membri della Commissione o della Segreteria. Non è ammessa la consultazione di libri di testo, di appunti o di altre fonti digitali e/o analogiche. Il candidato inadempiente è escluso dalla prova.

Articolo 6 – Iscrizione agli anni successivi al primo

1. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
2. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. Il Corso di Studio prevede l'obbligo di frequenza nella misura del 70% delle ore di lezione per ogni insegnamento. Il mancato raggiungimento della frequenza minima comporta il non completamento dell'insegnamento e l'impossibilità di sostenere l'esame. In casi eccezionali, qualora lo studente sia impossibilitato a raggiungere la frequenza minima per motivi gravi e documentati, su istanza documentata dello studente, il docente in accordo con il Direttore del Corso di Studio valuterà la specifica situazione e adotterà le necessarie deliberazioni in merito all'ammissione alla prova d'esame.

Articolo 8 – Periodo di studio presso l'Università partner

1. Il conseguimento del doppio titolo è previsto al termine del percorso di studi e dopo il superamento della prova finale, senza che sia richiesto un periodo di studio obbligatorio presso l'Università partner ed è disciplinato dall'apposita convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Consiglio di Corso di Studio, su istanza dello studente, può deliberare in merito al riconoscimento di crediti acquisiti in precedenti studi universitari o all'assegnazione di crediti in funzione di attività professionali o di certificazioni specifiche secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 10 – Piani di studio individuali

1. Il piano di studi indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere tra gli insegnamenti previsti dal Manifesto degli studi, sulla base dei crediti fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del Corso di Studio. Nel caso in cui uno studente scelga attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, un'apposita commissione del Corso di Studio ne valuta la coerenza con il profilo formativo del corso e ne decide l'ammissibilità.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso Corsi di Studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri di sostenibilità e organizzazione logistica.
3. I termini della scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio, tenendo conto delle scadenze previste dal calendario organizzativo allegato al Regolamento Didattico di Ateneo. Per le attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti da parte dell'apposita commissione del Corso di Studio in qualsiasi momento dopo lo svolgimento di tali attività.

Articolo 11 – Tipologie degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il Calendario degli esami di profitto viene emesso ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto del Calendario Organizzativo, e trasmesso alla Segreteria Studenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa sono descritte nel Regolamento Didattico di Ateneo (ART. 19.4 R.D e ART 20.1 R.D).

Articolo 12 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. La possibilità per lo studente di completare il Corso di Studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale, compresa la possibilità di iscrizione a tempo parziale, e le relative modalità organizzative della didattica, è definita con delibere degli organi competenti, secondo quanto definito dal Regolamento Didattico, dal Regolamento Studenti e dal Manifesto degli studi.

Articolo 13 – Tirocinio curriculare

1. Le attività di tirocinio sono attuate nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende ed enti pubblici e privati, la cui proposta di attività sia conforme agli obiettivi

formativi del Corso di Studio. La conformità del singolo tirocinio viene certificata dal docente responsabile.

2. Il tirocinio curriculare è obbligatorio e prevede 400 ore, corrispondenti a 12 CFU presso aziende, studi professionali e istituzioni che operano nel campo del design.

Articolo 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Lo studente può accedere alla prova finale dopo aver completato tutti i crediti previsti dal proprio curriculum, ad eccezione di quelli assegnati dalla prova stessa.
2. La prova consiste nella realizzazione di un elaborato, sviluppato sotto la supervisione di un gruppo di docenti (relatore e correlatori) all'interno del laboratorio di laurea. L'elaborato approfondisce attraverso una proposta progettuale o di ricerca sperimentale, un tema specifico scelto dallo studente. L'elaborato può essere redatto anche in inglese.
3. Lo studente giunto alla conclusione del terzo anno accede alle attività del laboratorio di laurea. Condotta da ricercatori e docenti del corso di laurea, il laboratorio affianca la redazione della tesi di progetto degli studenti organizzando workshop, lezioni tematiche e incontri di confronto sul progetto. Il laureando deve frequentare obbligatoriamente il laboratorio, scegliendo tra l'indirizzo in design del prodotto o delle comunicazioni visive, in base a un calendario di incontri e revisioni appositamente predisposto.
4. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Direttore di Corso di Studio, secondo i seguenti criteri:
 - Ogni commissione è composta da almeno tre membri indicati tra i professori e ricercatori di norma afferenti al Corso di Studio, tra cui viene individuato un Presidente. Possono tuttavia far parte della commissione anche professori di altri Corsi di Studio dell'Ateneo, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia fino ad un massimo di un membro.
 - Per ciascuna sessione di laurea possono essere nominate più commissioni che potranno riunirsi indipendentemente l'una dalle altre, sulla base della convocazione fatta dal Presidente di commissione.
5. La commissione esaminatrice valuta la Prova Finale e, in caso di superamento della stessa, assegna un punteggio intero da 0 a 6 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata. Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110/110, la commissione può attribuire la Lode, con votazione unanime.
6. La proclamazione, pubblica, ha luogo al termine del lavoro di valutazione svolto dalla commissione di laurea.
7. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del documento redatto in doppia lingua (Diploma Supplement), integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del Corso di Studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Articolo 15 – Placement

1. Il Corso di Studio favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso diverse modalità, tra cui: l'attivazione di tirocini extracurricolari, in conformità con quanto previsto dal

Regolamento generale dei tirocini di Ateneo; e la promozione di attività di collaborazione con aziende, con l'obiettivo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

2. Il Corso di Studio segnala le opportunità di placement offerte dalle aziende tramite pagine web dedicate o gruppi riservati ai propri laureati, con l'obiettivo di supportare concretamente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 16 – Assicurazione della qualità

1. Presso il Dipartimento è nominato il Referente di Qualità del Dipartimento, il quale fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. La Commissione Paritetica, basandosi sull'analisi della Scheda SUA dei Corsi di Studio, redige annualmente una relazione in cui viene valutata la qualità delle attività del Corso di Studio.

Articolo 17 – Rimandi e link

1. Si rimanda ai seguenti regolamenti e pagine web per approfondimenti:

[Regolamento Didattico di Ateneo](#)

[Homepage | Studenti](#)

[Regolamento-generale-Tirocini-di-Ateneo.pdf](#)

[Università degli Studi della Repubblica di San Marino](#)

[Homepage | UNIRSM Design](#)

[Iscriviti alla laurea triennale | UNIRSM Design](#)

[Laboratori laurea triennale | UNIRSM Design](#)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Articolo 1 - Finalità

1. Il Corso di Studio in Design afferisce alla classe L-4 (Disegno industriale) ed è compreso nel Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design.
2. Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Studio in Design.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 – Generalità

1. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento DESID e pubblicato sul portale di Ateneo. Lo studente ha diritto ad avere garantiti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi per tre anni accademici. Nel caso di cambio di un insegnamento, lo studente ha il diritto di frequentare il nuovo insegnamento senza modifica del suo piano di studi.
2. La laurea in Design è conseguita al termine del corso di studio. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Articolo 3 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Design è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Design, composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Direttore del Corso, che è nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di Studio stesso.
2. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i compiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 4 – Organizzazione della didattica

1. I piani di studio sono formulati avendo come riferimento i Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale.
3. Il piano di studio del corso di laurea prevede l'acquisizione di 180 CFU.
Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente al Dipartimento di riferimento il programma delle attività formative relative al Corso, in applicazione di quanto previsto dal Manifesto degli studi delle varie coorti, approvando la relativa Scheda SUA secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di Dipartimento e dalle relative linee guida, tenendo conto che il Dipartimento può decidere di non attivare insegnamenti opzionali per i quali non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
4. I termini, scadenze e modalità di pubblicizzazione delle attività didattiche, i termini e le modalità relative alle iscrizioni, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i

periodi di svolgimento degli esami o valutazione finale di profitto, le sessioni relative alle prove finali sono disciplinate nel Regolamento Didattico.

Articolo 5 – Immatricolazioni e test di ingresso

1. Per essere ammesso al Corso di Studio è richiesto un diploma di scuola superiore, oppure titoli esteri riconosciuti validi ai fini dei programmi d’Istruzione Superiore, sulla base dei principi della Convenzione di Lisbona.
2. La prova di ammissione consiste in:
 - Una prova grafica di concettualizzazione a mezzo di disegno della durata di 90 minuti.
 - Un colloquio motivazionale volto a verificare le competenze, l’interesse e l’attitudine del candidato alle tematiche del design. I colloqui si svolgono a seguito della prova grafica, secondo il calendario pubblicato sul sito web dell’Università e aggiornato sulla base dei candidati effettivamente presenti.

A supporto della prova grafica e del colloquio motivazionale si suggerisce la lettura di almeno uno tra alcuni testi proposti.

3. Durante la prova grafica non è ammesso ai candidati comunicare tra di loro, o mettersi in comunicazione con altri, salvo che con i membri della Commissione o della Segreteria. Non è ammessa la consultazione di libri di testo, di appunti o di altre fonti digitali e/o analogiche. Il candidato inadempiente è escluso dalla prova.

Articolo 6 – Iscrizione agli anni successivi al primo

1. Non sono previsti vincoli per l’ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
2. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. Il Corso di Studio prevede l’obbligo di frequenza nella misura del 70% delle ore di lezione per ogni insegnamento. Il mancato raggiungimento della frequenza minima comporta il non completamento dell’insegnamento e l’impossibilità di sostenere l’esame. In casi eccezionali, qualora lo studente sia impossibilitato a raggiungere la frequenza minima per motivi gravi e documentati, su istanza documentata dello studente, il docente in accordo con il Direttore del Corso di Studio valuterà la specifica situazione e adotterà le necessarie deliberazioni in merito all’ammissione alla prova d’esame.

Articolo 8 – Periodo di studio presso l’Università partner

1. Il conseguimento del doppio titolo è previsto al termine del percorso di studi e dopo il superamento della prova finale, senza che sia richiesto un periodo di studio obbligatorio presso l’Università partner ed è disciplinato dall’apposita convenzione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Consiglio di Corso di Studio, su istanza dello studente, può deliberare in merito al riconoscimento di crediti acquisiti in precedenti studi universitari o all'assegnazione di crediti in funzione di attività professionali o di certificazioni specifiche secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 10 – Piani di studio individuali

1. Il piano di studi indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra gli insegnamenti previsti dal Manifesto degli studi, sulla base dei crediti fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del Corso di Studio. Nel caso in cui uno studente scelga attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, un'apposita commissione del Corso di Studio ne valuta la coerenza con il profilo formativo del corso e ne decide l'ammissibilità.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso Corsi di Studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri di sostenibilità e organizzazione logistica.
3. I termini della scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio, tenendo conto delle scadenze previste dal calendario organizzativo allegato al Regolamento Didattico di Ateneo. Per le attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti da parte dell'apposita commissione del Corso di Studio in qualsiasi momento dopo lo svolgimento di tali attività.

Articolo 11 – Tipologie degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il Calendario degli esami di profitto viene emesso ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto del Calendario Organizzativo, e trasmesso alla Segreteria Studenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa sono descritte nel Regolamento Didattico di Ateneo (ART. 19.4 R.D e ART 20.1 R.D).

Articolo 12 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. La possibilità per lo studente di completare il Corso di Studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale, compresa la possibilità di iscrizione a tempo parziale, e le relative modalità organizzative della didattica, è definita con delibere degli organi competenti, secondo quanto definito dal Regolamento Didattico, dal Regolamento Studenti e dal Manifesto degli studi.

Articolo 13 – Tirocinio curricolare

1. Le attività di tirocinio sono attuate nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende ed enti pubblici e privati, la cui proposta di attività sia conforme agli obiettivi

formativi del Corso di Studio. La conformità del singolo tirocinio viene certificata dal docente responsabile.

2. Il tirocinio curriculare è obbligatorio e prevede 400 ore, corrispondenti a 12 CFU presso aziende, studi professionali e istituzioni che operano nel campo del design.

Articolo 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Lo studente può accedere alla prova finale dopo aver completato tutti i crediti previsti dal proprio curriculum, ad eccezione di quelli assegnati dalla prova stessa.
2. La prova consiste nella realizzazione di un elaborato, sviluppato sotto la supervisione di un gruppo di docenti (relatore e correlatori) all'interno del laboratorio di laurea. L'elaborato approfondisce attraverso una proposta progettuale o di ricerca sperimentale, un tema specifico scelto dallo studente. L'elaborato può essere redatto anche in inglese.
3. Lo studente giunto alla conclusione del terzo anno accede alle attività del laboratorio di laurea. Condotta da ricercatori e docenti del corso di laurea, il laboratorio affianca la redazione della tesi di progetto degli studenti organizzando workshop, lezioni tematiche e incontri di confronto sul progetto. Il laureando deve frequentare obbligatoriamente il laboratorio, scegliendo fra l'indirizzo in design del prodotto o delle comunicazioni visive, in base a un calendario di incontri e revisioni appositamente predisposto.
4. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Direttore di Corso di Studio, secondo i seguenti criteri:
 - Ogni commissione è composta da almeno tre membri indicati tra i professori e ricercatori di norma afferenti al Corso di Studio, tra cui viene individuato un Presidente. Possono tuttavia far parte della commissione anche professori di altri Corsi di Studio dell'Ateneo, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia fino ad un massimo di un membro.
 - Per ciascuna sessione di laurea possono essere nominate più commissioni che potranno riunirsi indipendentemente l'una dalle altre, sulla base della convocazione fatta dal Presidente di commissione.
5. La commissione esaminatrice valuta la Prova Finale e, in caso di superamento della stessa, assegna un punteggio intero da 0 a 6 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata. Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110/110, la commissione può attribuire la Lode, con votazione unanime.
6. La proclamazione, pubblica, ha luogo al termine del lavoro di valutazione svolto dalla commissione di laurea.
7. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del documento redatto in doppia lingua (Diploma Supplement), integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del Corso di Studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Articolo 15 – Placement

1. Il Corso di Studio favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso diverse modalità, tra cui: l'attivazione di tirocini extracurricolari, in conformità con quanto previsto dal

Regolamento generale dei tirocini di Ateneo; e la promozione di attività di collaborazione con aziende, con l'obiettivo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

2. Il Corso di Studio segnala le opportunità di placement offerte dalle aziende tramite pagine web dedicate o gruppi riservati ai propri laureati, con l'obiettivo di supportare concretamente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 16 – Assicurazione della qualità

1. Presso il Dipartimento è nominato il Referente di Qualità del Dipartimento, il quale fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. La Commissione Paritetica, basandosi sull'analisi della Scheda SUA dei Corsi di Studio, redige annualmente una relazione in cui viene valutata la qualità delle attività del Corso di Studio.

Articolo 17 – Rimandi e link

1. Si rimanda ai seguenti regolamenti e pagine web per approfondimenti:

[Regolamento Didattico di Ateneo](#)

[Homepage | Studenti](#)

[Regolamento-generale-Tirocini-di-Ateneo.pdf](#)

[Università degli Studi della Repubblica di San Marino](#)

[Homepage | UNIRSM Design](#)

[Iscriviti alla laurea triennale | UNIRSM Design](#)

[Laboratori laurea triennale | UNIRSM Design](#)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Articolo 1 - Finalità

1. Il Corso di Studio in Interaction & Experience Design afferisce alla classe LM-12 (Design) ed è compreso nel Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design.
2. Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Studio in Interaction & Experience Design.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 – Generalità

1. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento DESID e pubblicato sul portale di Ateneo. Lo studente ha diritto ad avere garantiti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi per tre anni accademici. Nel caso di cambio di un insegnamento, lo studente ha il diritto di frequentare il nuovo insegnamento senza modifica del suo piano di studi.
2. La laurea magistrale in Interaction & Experience Design è conseguita al termine del corso di studio. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Articolo 3 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Interaction & Experience Design è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Interaction & Experience Design, composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Direttore del Corso, che è nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di Studio stesso.
2. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i compiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 4 – Organizzazione della didattica

1. I piani di studio sono formulati avendo come riferimento i Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale.
3. Il piano di studio del corso di laurea magistrale prevede l'acquisizione di 120 CFU.
Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente al Dipartimento di riferimento il programma delle attività formative relative al Corso, in applicazione di quanto previsto dal Manifesto degli studi delle varie coorti, approvando la relativa Scheda SUA secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di Dipartimento e dalle relative linee guida, tenendo conto che il Dipartimento può decidere di non attivare insegnamenti opzionali per i quali non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni.

4. I termini, scadenze e modalità di pubblicizzazione delle attività didattiche, i termini e le modalità relative alle iscrizioni, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazione finale di profitto, le sessioni relative alle prove finali sono disciplinate nel Regolamento Didattico.

Articolo 5 – Immatricolazioni e test di ingresso

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in una delle seguenti classi:
 - D.M. n. 270/04
 - L-4 (Disegno Industriale)
 - L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda o titolo AFAM equivalente)
 - L-17 (Scienze dell'Architettura)
 - ulteriori corsi di studio svolti in Italia o all'estero previa verifica da parte della commissione del percorso formativo pregresso.
2. I titoli di studio esteri devono essere tradotti. I titoli extra-europei devono essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore.
3. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà tramite la definizione di una votazione minima nei colloqui di ammissione al corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato ogni anno sul Portale ed è effettuata da parte di apposita Commissione.
4. Il corso di laurea magistrale adotta un numero programmato a livello locale in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici ogni anno con il relativo bando di ammissione.
5. Il bando di ammissione è emesso con Decreto Rettorale dopo l'approvazione dell'offerta formativa. Nel bando sono indicate le scadenze, i criteri di ammissione e i termini di pubblicazione delle graduatorie.

Articolo 6 – Iscrizione agli anni successivi al primo

1. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
2. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. Il Corso di Studio prevede l'obbligo di frequenza nella misura del 70% delle ore di lezione per ogni insegnamento. Il mancato raggiungimento della frequenza minima comporta il non completamento dell'insegnamento e l'impossibilità di sostenere l'esame. In casi eccezionali, qualora lo studente sia impossibilitato a raggiungere la frequenza minima per motivi gravi e documentati, su istanza documentata dello studente, il docente in accordo con il Direttore del

Corso di Studio valuterà la specifica situazione e adotterà le necessarie deliberazioni in merito all'ammissione alla prova d'esame.

Articolo 8 – Periodo di studio presso l'Università partner

1. Il conseguimento del doppio titolo è previsto al termine del percorso di studi e dopo il superamento della prova finale, senza che sia richiesto un periodo di studio obbligatorio presso l'Università partner ed è disciplinato dall'apposita convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Consiglio di Corso di Studio, su istanza dello studente, può deliberare in merito al riconoscimento di crediti acquisiti in precedenti studi universitari o all'assegnazione di crediti in funzione di attività professionali o di certificazioni specifiche secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 10 – Piani di studio individuali

1. Il piano di studi indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra gli insegnamenti previsti dal Manifesto degli studi, sulla base dei crediti fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del Corso di Studio. Nel caso in cui uno studente scelga attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, un'apposita commissione del Corso di Studio ne valuta la coerenza con il profilo formativo del corso e ne decide l'ammissibilità.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso Corsi di Studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri di sostenibilità e organizzazione logistica.
3. I termini della scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, tenendo conto delle scadenze previste dal calendario organizzativo allegato al Regolamento Didattico di Ateneo. Per le attività formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti da parte dell'apposita commissione del Corso di Studio in qualsiasi momento dopo lo svolgimento di tali attività.

Articolo 11 – Tipologie degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il Calendario degli esami di profitto viene emesso ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto del Calendario Organizzativo, e trasmesso alla Segreteria Studenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa sono descritte nel Regolamento Didattico di Ateneo (ART. 19.4 R.D e ART 20.1 R.D).

Articolo 12 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. La possibilità per lo studente di completare il Corso di Studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale, compresa la possibilità di iscrizione a tempo parziale, e le relative modalità organizzative della didattica, è definita con delibere degli organi competenti, secondo quanto definito dal Regolamento Didattico, dal Regolamento Studenti e dal Manifesto degli studi.

Articolo 13 – Tirocinio curriculare

1. Le attività di tirocinio sono attuate nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende ed enti pubblici e privati, la cui proposta di attività sia conforme agli obiettivi formativi del Corso di Studio. La conformità del singolo tirocinio viene certificata dal docente responsabile.
2. Il tirocinio curriculare è iscritto all'interno del percorso di elaborazione della prova finale e fornisce 4 CFU. La durata e le finalità sono concordate con il relatore e con i responsabili del percorso di tirocinio.

Articolo 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.
2. La discussione della tesi di laurea magistrale è pubblica e viene svolta davanti alla Commissione di Laurea Magistrale.
3. Il voto di laurea viene calcolato a partire dalla media ponderata delle votazioni conseguire nelle prove sostenute durante il percorso di studi e arrotondata per eccesso.
4. Il voto di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi. La Commissione può conferire al candidato fino ad un massimo di 6 punti. Il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione.
5. Lo studente magistrale può accedere alla prova finale dopo aver completato tutti i crediti previsti dal proprio curriculum, ad eccezione di quelli conferiti dalla prova finale.
6. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del documento redatto in doppia lingua (Diploma Supplement), integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del Corso di Studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Articolo 15 – Placement

1. Il Corso di Studio favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso diverse modalità, tra cui: l'attivazione di tirocini extracurricolari, in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale dei tirocini di Ateneo; e la promozione di attività di collaborazione con aziende, con l'obiettivo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

2. Il Corso di Studio segnala le opportunità di placement offerte dalle aziende tramite pagine web dedicate o gruppi riservati ai propri laureati, con l'obiettivo di supportare concretamente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 16 – Assicurazione della qualità

1. Presso il Dipartimento è nominato il Referente di Qualità del Dipartimento, il quale fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. La Commissione Paritetica, basandosi sull'analisi della Scheda SUA dei Corsi di Studio, redige annualmente una relazione in cui viene valutata la qualità delle attività dei Corsi di Studio.

Articolo 17 – Rimandi e link

1. Si rimanda ai seguenti regolamenti e pagine web per approfondimenti:
[Regolamento Didattico di Ateneo](#)
[Homepage | Studenti](#)
[Regolamento-generale-Tirocini-di-Ateneo.pdf](#)
[Università degli Studi della Repubblica di San Marino](#)
[Homepage | UNIRSM Design](#)
[Iscriviti alla laurea magistrale | UNIRSM Design](#)
[Tesi laurea magistrale | UNIRSM Design](#)